



COMUNE DI MEZZOLOMBARDO
Provincia di Trento

DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N.15

DEL 05/05/2014

COPIA

OGGETTO: Approvazione dei regolamenti per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nelle sue componenti imposta municipale propria (IMU), tributo per i servizi indivisibili (TASI), tariffa rifiuti.

L'anno duemilaquattordici, il giorno cinque del mese di maggio alle ore 20.00 nella sala comunale si è riunito in seduta pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

Signori Consiglieri:

	Pres.	Assente ingiust.		Pres.	Assente ingiust.
1) Betalli Francesco			2) Bridi Guglielmina	X	
3) Bruglia Maria Augusta	X		4) Dalfovo Michele		
5) De Cles Giorgio	X		6) Devigili Antonio	X	
7) Frasnelli Marco	X		8) Girardi Christian	X	
9) Gottardi Maria Pia	X		10) Guadagnini Roberto	X	
11) Helfer Anna Maria	X		12) Lazzeri Renzo	X	
13) Mazzoni Paolo			14) Mottes Margherita	X	
15) Murari Raffaele	X		16) Polo Beppino Giorgio	X	
17) Rossi Luigi	X		18) Somadossi Nicola	X	
19) Viola Danilo	X		20) Weber Franco	X	

Assiste, il Vicesegretario generale ELISABETTA BRIGHENTI.

Il Presidente del Consiglio ROSSI LUIGI, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: Approvazione dei regolamenti per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nelle sue componenti imposta municipale propria (IMU), tributo per i servizi indivisibili (TASI), tariffa rifiuti.

Preso atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto;
visti i pareri favorevoli, senza osservazioni, di regolarità tecnico amministrativa e contabile resi dai responsabili delle strutture competenti dell'istruttoria, acquisiti ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L;

PREMESSO E RILEVATO CHE:

l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

L'art. 1, comma 668, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, consente ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di applicare una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI, tariffa applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio in parola.

Per quanto concerne l'imposta municipale propria, fatta salva dall'art. 1, comma 703 della Legge 147 del 27 dicembre 2013, le norme regolamentari attualmente in vigore, approvate con la deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 27.03.2012 relativa alla determinazione delle aliquote IMU 2012, non risultano più coerenti con le modifiche sopravvenute per cui è necessario provvedere al loro aggiornamento, adottando un apposito regolamento.

Si rende, infine, necessario adottare un regolamento con il quale disciplinare la nuova componente TASI negli aspetti essenziali ed obbligatori o facoltativi del tributo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, commi 669 e seguenti della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

I commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, nell'ambito della disciplina della IUC, contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI.

In particolare, il comma 682 della predetta norma, prevede che il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Nell'ambito della competenza primaria in materia di tributi locali attribuita dal nuovo articolo 80 dello Statuto Speciale di autonomia, la Provincia Autonoma di Trento, con L.P. n. 1 di data 22.04.2014 ha disciplinato alcuni aspetti rilevanti del nuovo tributo.

L'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, prevede che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

In virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto non disciplinato dai regolamenti allegati alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia.

L'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, prevede:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 e relativi allegati, fissato inizialmente al 31 marzo 2014, è stato prorogato al 31 maggio 2014 in sede di Protocollo di finanza locale 2014 sottoscritto in data 07 marzo 2014.

L'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 26, terzo comma, lettera i), del testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L.

L'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 prevede la pubblicazione e trasmissione delle deliberazioni regolamentari al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la L.P. 15 novembre 1993, n. 36 "Norme in materia di finanza locale" ed in particolare l'art. 9/bis che detta disposizioni per l'assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria;

VISTO il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

VISTO il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;

VISTO il Regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio n. 68 del 14.12.2000;

VISTO lo Statuto comunale;

SENTITA la proposta di integrazione dell'art. 12, a cui si intende aggiungere il comma 7 nel seguente testo: "Ai sensi dell'art. 50 della L.27.12.1997, n. 449, si applica alla TASI, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato ai sensi del D. Lgs. 218/1997";

MESSO in votazione l'emendamento ai sensi dell'articolo 50 comma 8 lettera a) del Regolamento interno del Consiglio comunale, che ha ottenuto voti favorevoli unanimi (17), espressi per alzata di mano;

DATO atto che, dopo la separata votazione sull'anzidetto emendamento, il Presidente pone in votazione l'intero testo del regolamento che ottiene voti favorevoli 11 (undici) e astenuti 6 (Frasnelli, Girardi, Lazzeri, Murari, Somadossi, Weber), espressi per alzata di mano;

CON voti favorevoli 11 (undici) e astenuti 6 (Frasnelli, Girardi, Lazzeri, Murari, Somadossi, Weber), espressi per alzata di mano e resi separatamente con riguardo alla proposta di delibera e all'immediata eseguibilità da conferire alla presente ,

DELIBERA

1. di dare atto che in base a quanto disposto dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, è istituita nel Comune di Mezzolombardo a far data dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico del possessore e dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
2. di avvalersi, per quanto concerne la TARI, delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 668, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che consente ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, di applicare una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI;
3. di adottare tre distinti regolamenti per la disciplina delle entrate di cui al punto 1 e punto 2 che allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che i regolamenti di cui al precedente punto entreranno in vigore a far data dall'1 gennaio 2014;
5. di dare atto che con la medesima decorrenza cesserà l'efficacia delle disposizioni adottate con la deliberazione di Consiglio comunale n. 18 di data 27.03.2012, nonché il regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 14, comma 29 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, approvato con propria precedente deliberazione n. 3 di data 19.03.2013,
6. di dare atto, a norma dell'art. 13, comma 13-bis, che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
7. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia dei regolamenti approvati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 54, della L.R. 1/93 e s.m. (art. 79 T.U. DPR 3/L 1.2.2005);
9. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 54, comma 3-bis, della L.R. 1/93 e s.m. (art. 79 T.U. DPR 3/L 1.2.2005);
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n.104.

DL/pt

Letto approvato, sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Luigi Rossi

IL VICESEGRETARIO GENERALE
f.to Elisabetta Brighenti

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Lì, 07-05-2014



IL VICESEGRETARIO GENERALE
Elisabetta Brighenti

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Ai sensi di legge si attesta che la presente deliberazione:

- non è soggetta al controllo di legittimità (Legge costituzionale 18.10.2001 n. 3);
- è in pubblicazione all'albo comunale per 10 giorni consecutivi dal 07-05-2014 al 17-05-2014;
- è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 54, 3° comma, della L.R. 4 gennaio 1993, n.1.

IL VICESEGRETARIO GENERALE
f.to Elisabetta Brighenti